



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

DECRETO DIRIGENZIALE N° 36 /DA DEL 03 FEB 2025

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente matricola 3519 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 64.3 delle norme regolamentari per il personale.

Periodo dal 05/03/2025 al 31/03/2025 – per un totale di 27 giorni

Vista la richiesta pervenuta il 10/01/2025 ed assunta al protocollo generale dell'ente in data 15/01/2025 al prot. n. 942, presentata dalla dipendente a tempo indeterminato, matricola 3519, Agente Tecnico Esattore, con la quale chiede la concessione di un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 17 del CCNL Autostrade e Trafori, per “motivi strettamente personali” dal 05 Marzo 2025 al 31 Marzo 2025;

Visti l'art. 64.3 delle norme regolamentari relativo al personale e l'art. 17 c.1 del CCNL “Autostrade e Trafori”, che prevedono la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di potere chiedere un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi;

Acquisito, in calce all'istanza, il nulla osta del responsabile dell'ufficio linea esazione e del Direttore Generale, pertanto la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente concessa compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio;

Dato atto che dagli esami degli atti depositati presso quest'Amministrazione non risulta che la dipendente abbia fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita e che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in parola;

Precisato che:

- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, la dipendente è tenuto a riprendere servizio;
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi;
- che il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie della tredicesima mensilità e del premio annuo;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza della dipendente, matricola 3519, concedendo il periodo di aspettativa non retribuita richiesto;



DECRETA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, matricola 3519, l'aspettativa non retribuita per giustificati motivi di carattere privato, ai sensi dell'art 64.3 delle norme regolamentari per il personale e dell'art. 17 c.1 del CCNL "Autostrade e Trafori", per il periodo decorrente dal 05/03/2025 al 31/03/2025;

- di dare atto che durante il periodo di assenza non spetta alcuna retribuzione e non decorre l'anzianità di servizio, e che, pertanto, tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del premio annuo;

di trasmettere il presente provvedimento a:

- Responsabile dell'Ufficio Linea Esazione;
- alla dipendente interessata.

Il Responsabile Ufficio Personale
Giuseppe Stancampiano

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio